



# COMUNE DI LONGI

*Città Metropolitana di Messina*

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 1 DEL 29 GENNAIO 2025

**OGGETTO:** Autorizzazione al dipendente comunale geom. Carcione Renato inquadrato nell'Area degli Istruttori – (ex categoria “C” – posizione economica “C/1), per espletamento attività lavorativa presso il Comune di Frazzanò fino al termine del mandato elettorale del Sindaco del Comune di Frazzanò.

### Il Segretario Comunale

#### PREMESSO:

- Che il Sindaco del Comune di Frazzanò, con nota prot. n.217 del 17 gennaio 2025, acquisita in pari data al n.478 del protocollo generale dell'Ente, chiede di autorizzare il dipendente di questo Comune Sig. Carcione Renato titolare di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato – part/time a 21 ore settimanali, inquadrato nell'Area degli “Istruttori”, a prestare attività lavorativa presso il Comune medesimo, per ulteriori n.6 ore settimanali, oltre quelle già autorizzate, fino al termine del mandato del Sindaco del Comune di Frazzanò;
- Che l'orario di lavoro del dipendente è stato rimodulato in aumento da 21 a 26 ore settimanali fino al 31.12.2025, con deliberazione di Giunta Comunale n.220 del 30 dicembre 2024;

#### VISTI:

- l'art.92, comma 1, secondo periodo (Rapporti di lavoro a tempo parziale) del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), secondo il quale “Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti;
- il parere del Consiglio di Stato n.2141/2005, reso in data 25 maggio 2005, al quale è seguita la circolare della Direzione centrale del Ministero dell'Interno n.2/2005 del 21 ottobre 2005 esplicativa della citata normativa;
- gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento Comunale per la disciplina dell'incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente;
- l'art.53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) ed in particolare il comma 7) ed il comma 8) che testualmente recitano:  
*7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi.... In caso d'inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte dev'essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.*  
*8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.*

**TENUTO CONTO:**

- **che** il comma 11, del citato art.53 testualmente così recita: *Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici;*
- **che** il comma 13, del citato art.53 testualmente così recita: *entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11;*

**DATO ATTO che** l'incarico in questione non rientra nel regime delle incompatibilità dettate dalla normativa vigente e impegnerà il dipendente in orario extralavorativo;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n.66/2003 ed in particolare l'art.4, comma 2 che così testualmente recita: *la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;*
- le disposizioni di cui all'art.53 del D. Lgs. n.165/2001 in base al quale *gli impieghi pubblici non sono cumulabili ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali;*

**TENUTO CONTO che** agli atti d'ufficio, relativamente al dipendente in questione, non risultano conferimenti e/o autorizzazioni di incarichi presso altri Enti che possano determinare il superamento delle ore settimanali previste dalla normativa;

**DATO ATTO che** il dipendente Carcione Renato, con nota prot. n.732 del 27 gennaio 2025, manifesta la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico per il quale il Comune medesimo richiede autorizzazione, dichiara tra l'altro, che per lo stesso non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità di diritto o di fatto;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra riportato, di potere autorizzare il dipendente Carcione Renato allo svolgimento del suddetto incarico, fatto salvo l'obbligo in capo allo stesso di comunicare tempestivamente qualsiasi motivo ostativo alla validità della presente autorizzazione sulla base di mutamento di fatto o di diritto degli incarichi temporaneamente autorizzati;

**VERIFICATO** che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 dell'art.6 del D.P.R. n.62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, in capo a questo responsabile non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

**RICHIAMATE** le norme vigenti in materia e l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi al personale dipendente, il quale all'art.7 "autorizzazioni di incarichi ai titolari di P.O." stabilisce che le autorizzazioni ai Responsabili di Area con funzioni dirigenziali sono rilasciate con determina del Segretario Comunale, previa istruttoria del Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona (Servizio Personale).

**VISTI:**

- l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Deliberazioni di G.C. n. 158/2008 - n. 148/2009 - n. 228/2009), modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 130 del 27/11/2019, avente per oggetto "RIARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ASSEGNATI ALLE AREE GESTIONALI. APPROVAZIONE NUOVO ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA COMUNALE" e, recentemente, ulteriormente integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29.04.2020;
- il provvedimento **n. 1 del 13 gennaio 2025**, con il quale il Sindaco, tra l'altro, ha conferito le funzioni di Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona e dei rispettivi Servizi, al Vice Sindaco Caputo Carmelo;
- le leggi regionali 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 settembre 1998, n. 23 e 23 dicembre 2000, n. 30.

**ATTESO** che l'adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ◆ dell'art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ◆ del provvedimento sindacale **n.1 del 13 gennaio 2025**.

**VISTI:**

- l'art.14 della Legge Regionale n.7/1992;
- lo Statuto del Comune di Longi;
- l'art.53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- l'art.92, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

**RITENUTA**, pertanto, la propria competenza per come su esposto;

### **DETERMINA**

Per i motivi meglio descritti in premessa che qui di seguito devono intendersi riportati e trascritti:

**1. Di prendere atto:**

- **Della nota** prot. n.217 del 17 gennaio 2025, acquisita in pari data al n.478 del protocollo generale dell'Ente, con la quale il Sindaco del Comune di Frazzanò chiede, a questo Ente, di autorizzare il dipendente Comunale Sig. Carcione Renato, a prestare attività lavorativa presso il Comune medesimo, per ulteriori n.6 ore settimanali, oltre quelle già autorizzate, fino al termine del mandato del mandato del Sindaco di Frazzanò;
- **Che l'orario di lavoro del dipendente è stato rimodulato** in aumento da 21 a 26 ore settimanali fino al 31.12.2025, con deliberazione di Giunta Comunale n.220 del 30 dicembre 2024;

**2. Di autorizzare** il dipendente comunale Sig. Carcione Renato, titolare di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato – part/time a 21 ore settimanali, inquadrato nell'Area degli Istruttori, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Frazzanò per ulteriori n.6 ore settimanali, oltre quelle già autorizzate, fino al termine del mandato del Sindaco del Comune di Frazzanò.

**3. Di dare atto**, altresì, che la presente autorizzazione risulta subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

**che l'incarico da conferire:**

- a) Risulti conforme a quanto integralmente riportato nel dettato di cui all'art.53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche);
- b) È di carattere temporaneo ed occasionale, definito nella sua natura e nella sua durata temporale fino al termine del mandato del mandato del Sindaco di Frazzanò;
- c) Si svolgerà totalmente al di fuori del normale orario di lavoro;
- d) Non comprometterà, per l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente o comunque influenzarne negativamente l'adempimento;
- e) Non assumerà un carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro dipendente. A tal fine l'incarico prevederà un compenso pari a quello previsto dal CCNL per la categoria di riferimento;
- f) Non produce conflitto, anche potenziale, d'interesse con le funzioni svolte dal dipendente all'interno della struttura di assegnazione o, comunque, con l'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art.3 del regolamento;
- g) Non comprometterà il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale e non ne danneggerà l'immagine;

**4. Di dare atto**, inoltre:

- **che** il dipendente viene autorizzato allo svolgimento del suddetto incarico, fatto salvo l'obbligo in capo alla stessa di comunicare tempestivamente qualsiasi motivo ostativo alla validità della presente autorizzazione sulla base di mutamento di fatto o di diritto degli incarichi temporaneamente autorizzati;

- **che** ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 dell'art.6 del D.P.R. n.62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, in capo a questo Responsabile non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
5. **Di trasmettere** il presente atto al dipendente comunale Carcione Renato ed al Sindaco del Comune di Frazzanò;
6. **Di dare mandato** al Responsabile preposto di pubblicare il presente provvedimento:
- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
  - permanentemente nell'apposita sezione "Pubblicità notizia" del sito istituzionale dell'Ente, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18, come modificata dalla L.R. n.13/2022 – art.12, comma 24);
  - nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.33/2013.

**Il Responsabile dell'Area  
Affari Generali – Servizi alla Persona  
Caputo Carmelo**



**Il Segretario Comunale  
Dr. Verzi Carmelo**

